



Comune di Priocca

Provincia di Cuneo



Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

REGOLAMENTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 43 in data 18/12/1998

**Modificato ed integrato con delibere di Consiglio Comunale
n. 2 del 16/01/2009, n. 20 del 24/04/2015 e n. 13 del 30/03/2017**

Art. 1

Ambito e finalità del Regolamento

1 - Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, disciplina:

- **le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nonché i criteri per l'applicazione del relativo canone;**

Sono disciplinate altresì:

- **la misura della tariffa;**
- **la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;**
- **modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone;**
- **le agevolazioni;**
- **le sanzioni.**

2 - Con i termini di “**Suolo pubblico**” e “**Spazio pubblico**” nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3 - Nel presente regolamento con i termini di “**occupazione**” e “**occupare**” si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1 - Le occupazioni sono di carattere **Permanente o Temporanee**:

- a) Sono **Permanenti** le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) Sono **Temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2 - Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dal Servizio Tecnico, su domanda dell'interessato, previo pagamento del relativo canone.

3 - Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- **difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;**
 - **che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero della revoca o dall'estinzione della concessione medesima.**
- 4 - In tutti i casi di occupazione abusiva, il Responsabile del Servizio Tecnico, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
- 5 - Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 6 - Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3

Domanda di occupazione

- 1 - Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente e comunque almeno 15 giorni prima dell'occupazione, presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
- 2 - La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e contenere:
- a-1) nel caso che il richiedente sia una persona fisica o Ditta individuale:**
generalità, residenza, Codice fiscale, Partita IVA qualora ne sia in possesso;
 - a-2) nel caso che il richiedente sia soggetto diverso da quelli indicati al punto a-1):**
la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il Codice fiscale e il numero della Partita IVA, qualora ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - a-3) nel caso di condomini**
il nome del Condominio, l'ubicazione e il Codice Fiscale, la Partita IVA, qualora ne sia in possesso, e la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - b)** l'ubicazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene pubblico che si richiede di occupare;
 - c)** la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - d)** la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

- e) il tipo di attività che si intenderebbe svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

- 1 - Le domande di occupazione sono assegnate al Servizio Tecnico per l'istruttoria e il rilascio delle stesse, previo nulla osta da parte del Servizio di Polizia Municipale.
- 2 - Il termine per la conclusione del procedimento è di quindici giorni.
- 3 - L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3,
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione;
 - d) l'importo del canone di concessione che dovrà essere pagato materialmente prima della notifica dell'atto di concessione al concessionario;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
 - f) l'importo della cauzione provvisoria, per quanto previsto dalla lettera f) del successivo art. 5, che dovrà essere pagata materialmente prima della notifica dell'atto di concessione al concessionario.

Art. 5

Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio e i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata.
In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste;
- f) per le sole occupazioni che comportino l'esecuzione di scavi, la Ditta concessionaria dovrà presentare una polizza fidejussoria, il cui importo viene fissata dal Servizio Tecnico Comunale, a garanzia del ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi, nonché per la soddisfazione di eventuali danni causati alle opere di urbanizzazione.

Art. 6
Decadenza ed estinzione della concessione

- 1 - Sono causa di decadenza della concessione:
- a) il mancato versamento del rinnovo del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
- 2 - Sono causa di estinzione della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7
Modifica, sospensione e revoca della concessione

- 1 - L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
- 2 - La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8
Rinnovo della concessione

- 1 - I provvedimenti di concessione permanente si rinnovano tacitamente alla scadenza annuale, previo il pagamento del relativo canone di concessione per il nuovo anno.
- 2 - Le concessioni temporanee possono essere prorogate qualora il concessionario presenti, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.

Art. 9
Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

- 1 - Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

- 2 - Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10

Criteri per la determinazione della tariffa di canone

- 1 - La determinazione della tariffa del canone è individuata con atto deliberativo dell'Organo competente in materia, secondo i criteri di seguito indicati:
- a) classificazione delle strade;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;
- 2 - Per la loro determinazione le tariffe del canone relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato "A" al presente Regolamento.
- 3 - L'importo dei canoni è arrotondato all'euro.

Art. 11

Classificazioni delle strade

- 1 - Per la determinazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente regolamento, (Allegato "B"), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2 - Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa del canone per intero.
- La tariffa del canone per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a.

Art. 12

Durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare e per il primo anno del rilascio il canone è quantificato in misura proporzionale ai mesi di effettiva

occupazione, facendo decorrere l'occupazione stessa dal 1° giorno del mese successivo al rilascio della concessione.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

- 1 - Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 2 - Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
- 3 - Le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazioni di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone, commisurato al numero complessivo delle utenze per la misura unica di tariffa pari di £. 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £. 1.000.000.
A tal fine le aziende interessate, contestualmente al pagamento del canone annuale, così come previsto dal successivo art. 17, devono comunicare il numero dei loro utenti al 31.12 dell'anno precedente.

Art. 14

Soggetto passivo

- 1 - Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dal soggetto che effettua l'occupazione di fatto.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 15

Agevolazioni

- 1 - Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree sovrastanti o sottostanti il suolo, purché, non vi siano appoggi al suolo e che non rientrino nel precedente punto 3 dell'art. 13, le tariffe sono ridotte del 50 per cento
- 2 - Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Art. 16

Esenzioni

1 - Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
- b) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunemente richiesto un atto di concessione da parte del Comune.
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) le soste determinate da veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci;
- f) le occupazioni con tende, ombrelloni o simili ed insegne pubblicitarie;
- g) le occupazioni determinate con passi carrabili, per le quali i cittadini possono richiedere, a titolo oneroso, il cartello di divieto di sosta per l'area antistante l'accesso;
- h) le occupazioni per il commercio su aree pubbliche;
- i) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- j) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto di linea in concessione;
- k) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico e privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- l) le occupazioni effettuate con fioriere e simili;
- m) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap;
- n) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- o) i giostrai che occupino aree di proprietà comunale con luna park, roulottes e case mobili;
- p) le occupazioni effettuate con manifestazioni ed iniziative a carattere politico;
- q) le occupazioni per mercati e manifestazioni organizzate da associazioni territoriali senza fine di lucro o da ONLUS.

Art. 17

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1 - Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
- 2 - Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, senza il quale non può essere notificata la relativa concessione.
- 3 - Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato dal 1° al 15 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 4 - Il versamento del canone va effettuato su conto corrente postale intestato al Comune.

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1 - Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, così come per le concessioni permanenti, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4.
- 2 - Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Art. 19

Riscossione coattiva

- 1 - La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14 Aprile 1910, n. 639.
- 2 - In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario,
- 3 - Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto del Responsabile del Servizio Tecnico e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 20

Sanzioni

- 1 - Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) Per l'omessa presentazione dell'istanza, oltre al pagamento del canone di concessione, si applica una sanzione del 200 per cento del canone dovuto con un minimo di €10,00 (dieci)
 - b) Per l'istanza infedele, che pregiudica il calcolo del canone, oltre al pagamento del canone dovuto, si applica una sanzione del 100 per cento con un minimo di €7,00 (sette).
- 2 - Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori nella misura vigente.
- 3 - Restano ferme le norme e le sanzioni stabilite dai commi 4 e 5 dell'art.20 del D.Lgs 30 Aprile 1992, n. 285;
- 4 - La sanzione amministrativa è irrogata dal responsabile del servizio o dal concessionario.

Art. 21

Disposizioni finali e transitorie

- 1 - L'applicazione del canone per l'applicazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999 (*modifiche ed integrazioni dal 1° gennaio 2009*)

Art. 22

Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia ad altre norme di legge o di regolamenti statali e comunali che disciplinano la materia.



COMUNE DI PRIOCCA (CN)

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ALLEGATO "A"

TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2017

OCCUPAZIONI PERMANENTI

n.	Occupazioni - Caratteristiche	Tariffa 1^ cat.	Tariffa 2^ cat.	Annuale
1	Suolo comunale in genere	17,56	14,05	€/mq.
2	Spazi soprastanti o sottostanti	8,78	7,02	€/mq.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

n.	Occupazioni - Caratteristiche	Tariffa 1^ cat.	Tariffa 2^ cat.	Giornaliere per i primi 7 gg.
1	Suolo comunale in genere	0,52	0,41	€/mq.
2	Spazi soprastanti o sottostanti	0,26	0,21	€/mq.
3	Occupazioni realizzate per attività edilizie	0,52	0,41	€/mq.
4	Occupazioni ricorrenti	0,26	0,21	€/mq.
5	Dehors per il ristoro all'aperto di pubblici esercizi di somministrazione	0,31	0,25	€/mq.
n.	Occupazioni - Caratteristiche	Tariffa 1^ cat.	Tariffa 2^ cat.	Giornaliere dal 8° giorno in poi
1bis	Suolo comunale in genere	0,03	0,02	€/mq.
2bis	Spazi soprastanti o sottostanti	0,03	0,02	€/mq.
3bis	Occupazioni realizzate per attività edilizie	0,03	0,02	€/mq.
4bis	Occupazioni ricorrenti	0,03	0,02	€/mq.
5bis	Dehors per il ristoro all'aperto di pubblici esercizi di somministrazione	0,03	0,02	€/mq.

**CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ALLEGATO "B"**

A mente di quanto scritto nell'art. 11 del regolamento la classificazione delle strade è suddivisa in 2 categorie, come da deliberazione consiliare n. 15 del 13/03/1995, così come di seguito riportata:

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
1^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.**

N. Ord.	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	Strada	Concentrico del Capoluogo	Tutta Via Roma e Via Umberto I

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
2^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.**

N. Ord.	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	Strade	Tutto il territorio	Tutto il restante territorio comunale
2	Piazze	Tutto il territorio	Tutto il restante territorio comunale
3	Altri beni del demanio comunale	Tutto il territorio	Tutto il restante territorio comunale

C.O.S.A.P.

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

SUOLO

- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci;
- Spazi riservati al parcheggio privato;
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio;
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo;
- Esposizioni di merce all'esterno dei negozi su appositi supporti;
- Esposizioni di merci alla rinfusa all'esterno dei negozi;
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura dei privati;
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili;
- Dehors;
- Distributori di tabacchi.

SOPRASSUOLO

- Cavodotti, elettrodotti e simili;

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere;
- Cavodotti interrati;
- Condotte e tubazioni interrate;
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazioni e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità;
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di servizi pubblici.